

## Il "privilegio" dell'imputato parlamentare

di Andrea Morrone \*

1. Il contesto istituzionale è essenziale per comprendere appieno la portata della decisione del "caso Previti". La crescita esponenziale, specie nell'ultimo decennio, di conflitti tra potere politico e magistratura ha inevitabilmente accresciuto, al di là della Costituzione, gli spazi di intervento pretorio della Corte costituzionale. Le sentt. nn. 10 e 11 del 2000, specie se paragonate al compromesso contenuto nella n. 1150 del 1988, erano sembrate, ad alcuni, la risposta dei giudici di Palazzo della Consulta ad una prassi parlamentare eccessivamente blanda nel coprire gli "abusi di prerogativa" di parlamentari inquisiti. L'estensione del controllo della Corte direttamente al merito della deliberazione parlamentare di insindacabilità, ossia direttamente alla giustificatezza o, più correttamente, alla ragionevolezza della decisione assunta, non è stata senza esito. Lo spostamento del diritto all'ultima parola dalla Camera rappresentativa al giudice delle leggi, ha acceso, come già per la vicenda del "giusto processo", la questione del ricorso al potere di revisione costituzionale per definire i confini tra potere politico, magistratura ordinaria e giudice costituzionale. Basti solo pensare alla proposta di revisione costituzionale avanzata dal Ministro Bossi in materia di immunità parlamentari, "devolution", composizione della Corte costituzionale. Che gli orientamenti del giudice costituzionale ne abbiano risentito è confermato da alcuni fatti: non solo la Corte non ha esercitato il sindacato di merito, essendo ritornata, nella giurisprudenza più recente, a forme di controllo esterno (*rectius*: secondo le linee) delle determinazioni dell'Assemblea, ma, proprio con la "sentenza Previti", essa pare arrivata a riconoscere, ben al di là delle aspettative e contro la Costituzione, un autentico *privilegio* del parlamentare rispetto a tutti gli altri cittadini.

2. Che questo sembra essere l'esito del tanto discusso "caso Previti" risulta dalle innumerevoli contraddizioni in cui la Corte incorre. Primo punto. La questione - come sottolineato nella decisione - non riguarda né le prerogative né l'immunità parlamentari quali deroghe al diritto comune; né tantomeno essa corre lungo la sottile linea di confine tra Stato di diritto e autonomia parlamentare. Siamo fuori dall'operatività dell'art. 68 Cost., sicché per il parlamentare-imputato valgono le regole processuali comuni a qualsiasi imputato. Così, quando costi l'impedimento a comparire (art. 486 c.p.p.) spetta al giudice valutare, ai fini del rinvio dell'udienza, se sussista assoluto impedimento "per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento". Se ogni valutazione atiene di regola al processo e va risolta innanzitutto all'interno del processo - senza con ciò escludere che l'impedimento *ratione muneris* dell'imputato-parlamentare possa avere rilievo in sede di conflitto tra poteri - ciò non significa, come ritiene la Corte, che l'essere investito della funzione parlamentare costituisca di per sé legittimo impedimento nel rito penale. Significa, invece, che spetta al giudice constatare che, fuori dal caso fortuito e dalla forza maggiore, l'inesigibilità dell'adempimento dell'onere sia certa o probabile e, in tal caso, che essa sia provata dall'imputato, fermo in ogni caso l'inibizione di "discussioni successive" sull'argomento e salvo il regime delle nullità (Cordero). La menomazione o l'interferenza rilevante innanzi alla Corte, ammesso che sussista, non può non seguire *a posteriori* le valutazioni compiute dal giudice ordinario. Sotto questo profilo, incolmabile è lo iato tra il dispositivo e la motivazione della sent. n. 225/01: l'uno - insieme al ricorso che apre il giudizio - coerente con l'impostazione qui tracciata; l'altra - come vedremo a breve - diretta a rovesciare i termini del rapporto tra processo ordinario e processo costituzionale e, quindi, a dare rilievo allo *status* di parlamentare in via aprioristica e in forma di privilegio *ratione muneris*.

3. Punto secondo. Nel motivare, la Corte da un lato esclude l'operatività dell'art. 68 Cost. e, dall'altro, recupera la materia del conflitto facendo riferimento all'erroneo bilanciamento dei valori in gioco compiuto dal gip, come se ciò solamente potesse legittimare il ricorso per conflitto. A parte ogni discussione sulla pretesa equiordinazione tra i valori della giustizia e dell'autonomia parlamentare che la Corte accoglie ma di cui è lecito dubitare, tuttavia, resta non dimostrato che il controllo della Corte costituzionale in questo caso abbia le caratteristiche di un giudizio per conflitto tra poteri e non, invece, quelle di una forma atipica di sindacato diretto - inammissibilmente - ad accertare eventuali *errores in iudicando* del giudice ordinario (come nei conflitti utilizzati come gravame avverso decisioni dell'UCR). Ciò non solo perché il codice di rito è sufficientemente preciso nell'individuare le ipotesi che possono dare luogo a "assoluta impossibilità" e "legittimo impedimento"; ma soprattutto perché a monte di queste ipotesi non vi è la funzione rivestita dal soggetto, bensì un atto o un fatto *in sé*, ancorché compiuto in occasione o a causa dell'esercizio di una determinata funzione. Non è l'essere medico, bensì l'intervento di soccorso urgente che un determinato soggetto in qualità di medico deve compiere, che può giustificare l'assenza. Di conseguenza non è la qualità soggettiva, bensì il fatto oggettivo che per legge rileva ai sensi dell'art. 486 c.p.p. Né potrebbe obiettarsi che qui viene in considerazione la funzione parlamentare considerata oggettivamente: perché ciò che la legge richiede è un fatto (certo o probabile) che in concreto giustifichi l'impossibilità o l'inesigibilità dell'adempimento dell'onere di comparizione. Ne consegue che la premessa da

cui è partita la Corte è del tutto erronea, perché nella fattispecie non viene in considerazione la posizione differenziata del parlamentare o l'autonomia della funzione parlamentare, bensì il principio dell'eguale sottoposizione di tutti davanti alla legge.

4. Ultimo punto: il privilegio dell'imputato-parlamentare. Nel ricorso la Camera aveva ben chiari i limiti accennati, e di conseguenza nel ritenere lesiva delle proprie attribuzioni l'attività del gip di Milano, aveva chiesto alla Corte di riconoscere (anche se in via generale e non *rebus sic stantibus*, come si dovrebbe in materia di conflitti tra poteri) che il *fatto oggettivo* delle votazioni parlamentari costituisse "legittimo impedimento" ai sensi dell'art. 486 c.p.p. La Corte, invece, stretta tra la soluzione, difficilmente sostenibile sul piano teorico, di distinguere atto da atto all'interno della sostanziale unitarietà della funzione parlamentare e quella di infliggere un ennesimo *vulnus* all'autonomia delle Camere di fronte alla minaccia del "governo dei giudici", ha optato per una soluzione intermedia, ma tecnicamente *ultra petitum*, costituzionalmente sbagliata, istituzionalmente inopportuna. Ciò essenzialmente perché la pur condivisibile affermazione circa l'impossibilità di distinguere tra "i diversi aspetti dell'attività del parlamentare" è utilizzata per creare *al di fuori di qualsiasi previsione costituzionale* un "privilegio *ratione muneris*" a favore dei parlamentari, irragionevolmente distinti, sotto questo profilo, da qualsiasi privato cittadino. Il ragionamento della Corte è chiaro: poiché la visione parcellizzata delle attribuzioni parlamentari sarebbe "inadeguata a garantire l'interesse del Parlamento", tutta l'attività parlamentare, anche quando si tratti di applicare "regole comuni", si impone ad ogni altro potere. La conseguenza, però, non è un'astratta esigenza di bilanciamento, ma la sostanziale prevalenza del valore connesso alla funzione parlamentare su ogni altro valore. Da qui, la necessità per i giudici di "adeguare" i calendari delle udienze all'ordinario susseguirsi degli impegni parlamentari concomitanti, come se ogni singolo atto, sia esso ordinario o straordinario, per il solo fatto di inerire alla funzione politica potesse costituire di per sé "impedimento legittimo".

5. Caro è il prezzo in termini di legittimazione che la Corte, soprattutto *ex parte societatis*, ha presentato in questa occasione. La soluzione, certo, non era facile, come dimostrava e tuttora dimostra l'ampio dibattito che è sorto intorno ad essa. Molte questioni restano insolute. In proposito, problematica sembra essere l'ulteriore apertura al ricorso individuale del singolo parlamentare, specie se quella qui postulata dovesse essere la lettura più verosimile della decisione della Corte. L'accesso diretto del singolo al teatro del conflitto di attribuzione, disatteso nel caso per ragioni tecniche, in futuro potrebbe solo aumentare la conflittualità tra i parlamentari imputati e la magistratura precedente e compromettere la neutralità della Corte. In tal caso, però, verrebbero sacrificate le pur limitate ragioni che potrebbero giustificare in futuro il ricorso individuale: quest'ultimo, infatti, potrebbe avere una propria ragion d'essere quale strumento residuale a tutela di obiettive situazioni di stallo o di incertezza non altrimenti componibili, in ragione di attribuzioni proprie del singolo parlamentare.